

P.U. 321-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti	Presidente
Dott. Alessandro Longobardi	Giudice
Dott.ssa Caterina Rizzotto	Giudice rel.

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata **P.U. 321-1/2025**
promosso da

Abrusci Massimiliano (C.F.: BRSM70S01690X) nato in Sesto San Giovanni (MI) in data 01.11.1970 e **Di Piero Matilde** (DPRMLD73P58F704X), nata a Monza in data 18.09.1973, entrambi residenti in Cinisello Balsamo (MI), Via Pirandello n. 9, difesi e rappresentati dall'Avv. Andrea Miedico (MDCNDR72H24F205D), con studio in Cinisello Balsamo (MI), Via Frova n. 1

Conclusioni nell'interesse di Abrusci Massimiliano e Di Piero Matilde:

- **dichiarare** aperta la procedura di liquidazione controllata in capo ai Sig.ri Massimiliano Abrusci e Matilde Di Piero;
- **nominare** il Liquidatore nella persona dell'Avv. Salvatore Luise, già nominato Gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'O.C.C. Protezione Sociale Italiana, con sede in 20099 Sesto San Giovanni (MI), Via Dante n. 49;
- **disporre** che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né che possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;



- **disporre** che le quote di retribuzione oggetto di cessione volontaria del quinto e di pignoramento del quinto vengano conferite nella procedura;
- **sospendere** la procedura esecutiva immobiliare n. 212/2024 pendente presso il Tribunale di Monza, promossa da DoValue S.p.a.;
- **stabilire** idonea pubblicità alla presente domanda e all'emanando decreto;
- **ordinare** la trascrizione della Sentenza ad opera del Liquidatore;
- **fissare** i limiti di cui all'art. di cui all'art. 268 n.4 d.lgs.14/2019 nella somma di € 2.677,33 mensili, ovvero nella diversa somma, minore o maggiore, ritenuta di giustizia o secondo equità
- **fissare** nel termine di anni 3, decorrenti dalla Sentenza di apertura della liquidazione, il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini degli artt. 268 e ss. CCII;
- **sospendere**, a decorrere dal deposito della presente domanda, gli interessi legali e convenzionali.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Premesso che:

- con ricorso depositato il 01.10.2025, Abrusci Massimiliano e Di Pierro Matilde hanno domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
- al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 CCII, norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII.

In particolare, sono state prodotte:

- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- l'elenco dei beni e dei crediti del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo "*stato particolareggiato ed estimativo delle attività*"), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- un'idonea ricostruzione dei debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, sebbene non sia stata prodotta alcuna certificazione da parte degli enti che l'OCC avrebbe dovuto interpellare;



- l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore;
- al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. L'Avv. Salvatore Luise, il quale ha:
 - esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;
 - indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

Ritenuto che:

- sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 CCII in quanto Abrusci Massimiliano e Di Pierro Matilde risiedono da oltre un anno a Cinisello Balsamo (MI): il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
- sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto rivestono la qualità di consumatori, in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII. Dalla documentazione agli atti è infatti emerso che i ricorrenti non hanno mai svolto attività di impresa, né rivestito la qualifica di soci illimitatamente responsabili.

Conseguentemente, Abrusci Massimiliano e Di Pierro Matilde non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



- sussiste altresì il presupposto per l'apertura della procedura familiare in ragione dello stato di coniugi, certificato dal doc. 2 bis, e dell'origine comune del sovraindebitamento;
- ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo i debitori più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria complessiva, pari a € 233.938,04, e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, rappresentato da redditi da lavoro e dall'abitazione familiare, come emerge dalla tabella che segue:

Descrizione	Passivo (€)	Attivo (€)
Redditi Abrusci		TRIENNALI 73.827,36 ²
Redditi Di Pierro		54.490,68
Patrimonio mobiliare e immobiliare		98.800,00
Debiti	233.938,04	
Costi sostentamento del nucleo familiare	96.383,88 ³	
TOTALE	330.321,92 ⁴	227.118,04

- come attestato dall'OCC, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Difatti, il presumibile ricavato dall'attività di liquidazione dell'attivo, pari a € 31.680,00, è superiore ai crediti prededucibili già maturati ed alle presumibili spese di procedura, il cui importo è stato stimato in € 12.869,56, come da tabella che segue:

Professionista	Totale complessivo (€)
Compenso Organismo di composizione della crisi come da preventivo accettato dall'Istante	€ 7.155,62
Compensi Legale (<u>compresi accessori di legge</u>)	€ 4.213,94
Compensi liquidatore (oltre accessori di legge) <i>(Decreto Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30)</i>	€ 1.500,00



Totale	€ 12.869,56
--------	-------------

- i ricorrenti devono essere autorizzati all'utilizzo dell'autovettura Fiat Panda 1.2 Dynamic, Targa DM129GR, anno 2008 e dell'autovettura Volkswagen Passat 1.9 TDI, Targa BX460SA, anno 2001 in quanto le stesse risultano necessarie per recarsi sul luogo di lavoro, salve le autonome determinazioni del liquidatore al termine della procedura ove ne risulti vantaggiosa la liquidazione;
- ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Abrusci Massimiliano e Di Pierro Matilde.

Il Tribunale nomina, quale Liquidatore, l'avv. Sabina Villa (C.F. VLLSBN70P60M052C) con studio in Via G.Puccini, 2 - 20873 - Cavenago di Brianza (MB), iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202, già custode e delegato alla vendita nella procedura esecutiva in corso.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **Abrusci Massimiliano** (C.F.: BRSM70S01690X) nato in Sesto San Giovanni (MI) in data 01.11.1970 e **Di Pierro Matilde** (DPRMLD73P58F704X), nata a Monza in data 18.09.1973, entrambi residenti in Cinisello Balsamo (MI), Via Pirandello n. 9,

NOMINA Giudice Delegato per la procedura il **dott.ssa Caterina Rizzotto**,
NOMINA Liquidatore **l'avv. Sabina Villa** (C.F. VLLSBN70P60M052C) con studio in Via G.Puccini, 2 - 20873 - Cavenago di Brianza (MB).

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.



ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione (beni immobili, beni mobili registrati, saldo attivo nei conti correnti nei limiti della pignorabilità e beni mobili pignorabili). Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

AUTORIZZA i debitori ad utilizzare, sino al termine della procedura, le autovetture Fiat Panda 1.2 Dynamic, targata DM129GR, e Volkswagen Passat 1.9 TDI, Targa BX460SA, anno 2001;

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto



dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;

- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;

- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 08.10.2025.

Il Giudice Estensore

Dott.ssa Caterina Rizzotto

Il Presidente

dott.ssa Caterina Giovanetti

